

Pubblicato il 12/01/2018

N. 00114/2018 REG.PROV.PRES.
N. 02127/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2127 del 2017, proposto da:
Aurelio Capuano, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e
Santi Delia, con domicilio eletto presso lo studio Santi Delia in Messina, via S.
Agostino, 4;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi
Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per
legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina,
149;

Cineca, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Mariarita Piraino, Simone Gazzetta non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di misura cautelare,

- 1) del D.M. del 28 giugno 2017 n. 477 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 2017/18;
- 2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare gli allegati al D.M. 28 giugno 2017 n. 477;
- 3) del Bando di ammissione ai CdL in Professioni sanitarie dell'Università degli Studi di Messina;
- 4) del Decreto Ministeriale 10 agosto 2017 n. 618 nella parte in cui fissa in n. 2020 i posti a livello nazionale.
- 5) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie per l'a.a. 2017/2018 pubblicata sul sito di Ateneo, in particolare relativa al CDL di Fisioterapia, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione delle parte ricorrente;
- 6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrenti hanno svolto la prova di accesso;
- 7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;
- 8) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parti ricorrenti ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;
- 9) ove occorra del D.M. 577/2017, con specifico riferimento all'art. 10 comma 3, ove interpretato nel senso che anche per le professioni sanitarie non sarebbe consentita la distribuzione dei posti liberi non occupati dai non comunitari, ai comunitari e del bando di ammissione in parte qua;
- 10) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi dei ricorrenti; per l'accertamento del diritto delle parti ricorrenti di essere ammessi ai Corsi di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa

del diniego all'iscrizione opposta;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione ai corsi di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di causa;

Vista la copia d'obbligo depositata l'8.1.2018;

Vista l'istanza contenuta in seno al ricorso, ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., di autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) mediante pubblici proclami con modalità telematiche, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio;

Visto l'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a., in combinazione sistematica con l'art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l'art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive "in ogni caso" l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, impregiudicato, in rito e nel merito, l'esito del giudizio, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web delle

Amministrazioni intime (MIUR e Università degli Studi di Messina), con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale delle predette Amministrazioni dal quale risulti che avverso le graduatorie in epigrafe è stato presentato il ricorso in epigrafe.

Il predetto avviso dovrà specificare:

- 1.- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- gli estremi del presente decreto, precisandosi che autorizza la notifica per pubblici proclami.

L'Avviso dovrà essere completato con:

5. - la pubblicazione del testo integrale del ricorso;
6. - l'elenco nominativo dei controinteressati, identificati nei candidati che hanno conseguito una posizione utile nelle graduatorie in epigrafe indicate;
- 7.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della Sezione "Tribunali Amministrativi Regionali" – sottosezione "Sicilia-Catania", ovvero chiedendo apposita password all'Amministrazione della G.A..

La parte ricorrente dovrà ottemperare al prescritto adempimento entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione della presente decisione.

B.- In ordine alle prescritte modalità, quindi, le predette Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto specificato nei punti precedenti, previa consegna, da parte ricorrente, delle copie su supporto informatico del testo integrale del ricorso e del presente decreto.

La pubblicazione dovrà specificare che:

a.- viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della Sezione "Tribunali Amministrativi Regionali" – sottosezione "Sicilia-Catania", ovvero chiedendo apposita password all'Amministrazione della G.A..

C. Le Amministrazioni resistenti, inoltre:

8. – non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, il disposto avviso e tutta la documentazione ivi inserita, il presente decreto e l'elenco nominativo dei controinteressati;

9.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai suindicati avvisi; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

10.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, il presente decreto e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Le dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento.

Parte ricorrente, pena l'improcedibilità del ricorso, dovrà dare prova del compimento dei prescritti adempimenti a suo carico e della avvenuta pubblicazione entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti).

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni,

secondo le modalità che saranno comunicate dalle predette, in € 100,00 (euro cento/00) ciascuna per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

In accoglimento della istanza in premessa autorizza la parte ricorrente alla notificazione del ricorso introduttivo tramite pubblici proclami ai controinteressati nelle forme e nei tempi di cui in parte motiva.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania il giorno 12 gennaio 2018.

Il Presidente
Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO